

DETERMINA N. 132/2020

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 57/2020 DEL 10 FEBBRAIO 2020 DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT. B), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2018 – ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e s.m.i.), e, in particolare, il comma 1, secondo cui è istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e il comma 6, lett. b), che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- la delibera dell'Autorità n. 145/2017 del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2018”;

Vista la determina n. 57/2020 del 10 febbraio 2020 con la quale si attestava il mancato versamento da parte della Società ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, C.F./P.IVA 02295690404 con sede legale Cesena (FC), del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, relativo all'anno 2018, secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 145/2017 del 15 dicembre 2017, per un ammontare pari a € 17.671,34, inclusi gli interessi legali;

Considerato che:

- con nota Ns. prot. n. 3552/2020 del 3 marzo 2020 la Società ATR – Società consortile a responsabilità limitata, per il tramite del proprio avvocato, sosteneva di non rientrare nell'alveo dei soggetti tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità e pertanto chiedeva l'annullamento della determina n. 57/2020 sopra richiamata;
- con nota Ns. prot. n. 7444/2020 del 21 maggio 2020 e con successiva nota Ns. prot. n. 8905/2020 del 19 giugno 2020, nell'evidenziare che l'Autorità, in materia di trasporto passeggeri su strada, non esaurisce il proprio mandato nei riguardi del mero trasporto pubblico locale, chiedeva documentazione idonea a dimostrare quanto sostenuto dalla Società ATR – Società consortile a responsabilità limitata nonché la dichiarazione ai sensi e per gli effetti della Delibera dell'Autorità n. 145/2017 del 15 dicembre 2017 e DPCM 15 gennaio 2018;
- con nota Ns. prot. n. 7806/2020 del 29 maggio 2020 e con successiva nota Ns. prot. n. 10152/2020 del 13 luglio 2020 l'operatore economico forniva la dichiarazione richiesta nonché la documentazione idonea da cui si è accertato che il fatturato rilevante ai fini del contributo per il funzionamento relativo all'annualità 2018 era inferiore a € 5.000.000,00 e che il contributo dovuto era inferiore alla soglia di € 3.000,00 prevista dalla sopracitata delibera n. 145/2017;

Ritenuto che:

- la Società ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA non è tenuta al versamento del Contributo per l'anno 2018 in quanto il fatturato rilevante ai fini del contributo per il funzionamento

relativo all'annualità 2018 è inferiore a € 5.000.000,00 e che il contributo dovuto è inferiore alla soglia di € 3.000,00 prevista dalla sopracitata delibera n. 145/2017;

DETERMINA

- 1.di annullare, sulla base delle dichiarazioni riportate in premessa, la determina n. 57/2020 del 10 febbraio 2020 notificata in data 18 febbraio 2020 con PEC, Ns. Prot. n. 2574/2020;
- 2.di trasmettere la presente determina alla ATR – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA;
- 3.il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell'Ufficio affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
- 4.di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 15/07/2020

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.